

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**Garante regionale dei diritti della persona
della Regione Friuli Venezia Giulia**

Tribunale per i Minorenni di Trieste

**Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia
Giulia**

Associazione Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia

UNICEF ECARO - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale

Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

Premesso che

- nella **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 20 novembre 1989**, ratificata dallo Stato italiano con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, viene specificatamente riconosciuto *“il diritto del minore di godere del miglior trattamento possibile[...]con particolare attenzione per la tutela e la promozione dei propri diritti”* e viene prescritto che la considerazione per l'interesse superiore delle persone di minore età deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e che compete alle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, ai Tribunali, alle autorità amministrative o agli Organi legislativi.
Secondo le norme della Convenzione, lo Stato in cui il minore si trova deve, pertanto, provvedere alla concretizzazione dei suoi diritti ovvero alla realizzazione del suo superiore interesse e del principio di non discriminazione, assicurando alla persona di minore età il diritto ad una crescita e ad uno sviluppo armonioso della sua personalità. La Convenzione ha introdotto la norma che il/la bambino/a non è solo soggetto passivo di tutela e protezione, destinatario delle azioni degli adulti, ma soggetto di diritto egli stesso;
- la **Legge n. 47 del 2017 che reca “disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”** nel prosieguo MSNA, in conformità agli obblighi fissati dalle norme internazionali ed europee, mira a disciplinare organicamente la protezione e l'accoglienza dei/le MSNA riconoscendo la loro peculiare vulnerabilità in quanto particolarmente a rischio sia per la condizione di minorenni che di stranieri;
- l'**art. 11 della Legge n. 47 del 2017** prevede l'istituzione, presso ogni Tribunale per i Minorenni, di un elenco di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere, su base volontaria e gratuita, la tutela di un/a MSNA o di più minori, nel numero massimo di tre. Lo stesso articolo attribuisce ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza la competenza a selezionare e adeguatamente formare gli individui che desiderino essere iscritti nel suddetto elenco e che appositi protocolli d'intesa tra i predetti Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari;
- la Legge n. 47 del 2017 non contiene la previsione di fondi destinati all'espletamento della citata formazione e per garantire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 11 della citata Legge è necessario mantenere la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile;
- in particolare, il **Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia** ha tra i propri obiettivi istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale n.9 del 16 maggio 2014, e ss.mm.ii, anche la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti ed esercita la propria funzione in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dell'art. 31, comma 2 della Costituzione e della Legge n. 112 del 12 luglio 2011;
- il **Tribunale per i Minorenni di Trieste** ha tra i propri obiettivi istituzionali la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni dimoranti nel territorio del distretto della Corte di Appello di Trieste, intervenendo su condizioni deficitarie e pregiudizievoli onde preservare l'integrità morale, fisica e psichica delle persone di minore età, nonché esercita la giurisdizione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, realizzando al contempo sinergie operative tra istituzioni e privato sociale, con la finalità di agevolare la fase esecutiva dei provvedimenti giudiziari e di sensibilizzare sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il **Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli-Venezia Giulia** e il **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste** hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa volto a promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari per MSNA mediante l'istituzione di un apposito elenco, previa individuazione delle modalità di selezione, formazione, aggiornamento, supporto dei tutori stessi, nonché di utilizzo, di tenuta e di aggiornamento di tale elenco;
- la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia**, progetta e propone azioni e progetti legati all'educazione al patrimonio culturale stante il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, il vigente art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante il Regolamento di organizzazione del

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente per la Valutazione della performance, attribuisce alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio i compiti di tutela del patrimonio culturale, secondo quanto definito dall'art. 4 del sopracitato D.Lgs. 42/2004 e altresì la facoltà di svolgere e promuovere attività di studio e ricerca sui beni culturali anche in collaborazione con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale e svolgere attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; e proporre alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza;

- **l'Associazione dei Tutori Volontari FVG**, organizzazione di volontariato nata nel 2022 ha lo scopo di costituire un punto di raccordo tra i tutori volontari, gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli altri soggetti coinvolti nell'ambito della tutela del superiore interesse dei/Ile MSNA e rappresenta un utile strumento, soprattutto per gli iscritti nell'elenco dei tutori volontari di MSNA del FVG e per coloro che desiderano conoscere questo ruolo, garantendo la condivisione delle esperienze maturate nel tempo;
- **Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale Rome Outpost**, di seguito denominato **UNICEF ECARO**, nel suo mandato di supporto tecnico alle istituzioni ed in attuazione del Protocollo siglato con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) ed il Comitato italiano per l'UNICEF – Fondazione ETS, ha sottoscritto due Protocolli d'intesa, rispettivamente con il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia e con il Tribunale per i Minorenni di Trieste per supportare gli uffici nella promozione di sinergie e nel coordinamento interistituzionale ed intersettoriale con i soggetti pubblici e privati sul territorio regionale coinvolti nel sistema di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza con l'obiettivo primario di delineare, in maniera partecipata, strategie di sistema di prevenzione e risposta per rafforzare le capacità e le competenze dei soggetti coinvolti nella presa in carico dei minorenni al fine di garantire la loro piena protezione perseguendo l'effettiva applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza.

In particolare, relativamente alle azioni del presente Protocollo UNICEF ECARO ha svolto un ruolo di cabina di regia nella promozione del raccordo, del dialogo tra le Parti e di condivisione di buone prassi al fine di accrescere la consapevolezza delle loro risorse e potenzialità e stimolare la creazione di un sistema autopoietico e sostenibile nel tempo per l'attuazione sul territorio di una cornice organica di interventi a tutela dei/Ile MSNA.

Relativamente al presente Protocollo d'Intesa e considerato il fine di creazione di un circuito territoriale autosostenibile, UNICEF ECARO avrà un ruolo di accompagnamento nel rodaggio del modello e di condivisione della metodologia di coordinamento tra le parti per l'attuazione delle azioni ivi previste nonché partecipazione nell'erogazione di contenuti formativi sui temi legati alla protezione dei minorenni migranti soli;

- **Il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS**, come da articolo 5 del suo Statuto, promuove nelle scuole, università e organizzazioni giovanili programmi di educazione ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile ed all'integrazione sociale dei migranti, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione, in linea con le linee guida dell'UNICEF; incoraggia l'attività di educazione allo sviluppo sostenibile con iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell'infanzia rivolte sia alle persone di minore età in quanto titolari dei diritti, sia agli adulti che sono i principali garanti della tutela e della protezione degli stessi.
- **le Università degli Studi di Trieste e Udine** hanno tra i propri obiettivi istituzionali il passaggio da azioni di "service" del singolo accademico per attività formative ad azioni di "terza missione" aperte all'interazione con i servizi del territorio. La "terza missione", in particolare, consiste in una serie di attività volte a contribuire allo sviluppo e al benessere della società, attraverso il dialogo e la collaborazione con gli attori sociali, gli enti pubblici, le imprese e altre realtà presenti sul territorio, coinvolgendo le diverse componenti universitarie. Obiettivo primario della Terza Missione è la trasformazione e il miglioramento della qualità della vita a livello di salute, ambiente, cultura, economia, lavoro, che si traduce nell'impegno a ridurre – e auspicabilmente cancellare – le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, promuovere l'inclusione sociale e a limitare e prevenire danni, rischi o altre criticità.

Considerato che

- il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, l'Associazione dei Tutori Volontari FVG, UNICEF ECARO, il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, l'Università degli Studi di Trieste e Udine intendono cooperare per avviare in maniera coordinata, e ognuno nel proprio ambito di competenza, delle azioni volte a rafforzare il sistema di protezione dei/le minorenni migranti non accompagnati/e in arrivo sul territorio regionale e, al contempo, promuovere un senso di responsabilità sociale e pensiero critico tramite l'interazione diretta con la società con lo scopo di collaborare per la crescita sociale e culturale del territorio;
- si ritengono fondamentali, per la creazione di strategie di prevenzione, le buone prassi e le procedure operative volte a garantire la diretta partecipazione dei minorenni nei processi che li riguardano affinché il sistema sia capace di ridefinirsi sulla base dell'ascolto diretto delle loro esigenze e necessità;
- la rete con i Dipartimenti universitari, oltre al valore aggiunto dato dall'*expertise* dei docenti, ha contestualmente l'obiettivo di potenziare le attività di didattica e ricerca, attivare borse di ricerca, tirocini curriculari presso gli uffici del Tribunale per i Minorenni, per dare la possibilità a studenti e specializzandi di intrecciare attività di studio e ricerca con l'azione sul territorio.

Tutto ciò premesso,

Il Garante regionale dei Diritti della Persona della Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del Professor Paolo Pittaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Guglielmo Oberdan n. 6, 34133 Trieste;

il Tribunale per i Minorenni di Trieste, nella persona del Presidente dott.ssa Silvia Balbi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sua sede in Trieste, Palazzo di Giustizia, Foro Ulpiano n. 1

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, piazza Libertà, 7 d'ora in poi denominata Sabap FVG, rappresentato dalla Soprintendente arch. Valentina Minosi, legittimata alla firma del presente atto da autorizzazione prot. SabapFVG 19912 dd. 25.09.2024 - prot. DG Eric 42088 dd. 25.09.2024 della Direzione Generale Educazione e ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura

l'Associazione dei Tutori Volontari Friuli Venezia Giulia, nella persona del Presidente Matteo Felci, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione in via Casimiro Donadoni n.6, 34141 Trieste

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia

Centrale Rome Outpost, con sede legale in Via Palestro 68, 00185 Roma (Codice Fiscale di UNICEF New York n. 80459450583), di seguito denominato **UNICEF ECARO**, ivi rappresentato dal Coordinatore UNICEF della risposta migranti e rifugiati in Italia, dott. Nicola Dell'Arciprete

Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione ETS, con sede a Roma in via Palestro 68 – C.F. 01561920586, iscritto al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, ivi rappresentato dal Direttore Generale dott. Paolo Rozera, giusta delega della Presidente, dott.ssa Carmela Pace

l'Università degli Studi di Trieste, P. IVA n. 00211830328 C.F. 80013890324, con sede legale in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* prof. Roberto Di Lenarda, domiciliato per la sua carica presso la sede legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.09.24

l'Università degli Studi di Udine, P. IVA 01071600306, C.F. 80014550307, con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. Roberto Pinton, domiciliato per la sua carica presso la sede legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 24.09.2024

d'ora in avanti denominate congiuntamente Parti.

Tutto ciò premesso, formando le premesse parte integrate del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti si

conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto

1. Con il presente Protocollo di intesa, le Parti intendono disciplinare i rapporti reciproci nella costruzione partecipata di un sistema virtuoso volto ad attuare una cornice organica di interventi multidisciplinari e intersettoriali per contribuire alla creazione di un approccio olistico nella lettura della complessità del fenomeno dei minorenni migranti soli non accompagnati accolti in Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 Impegni delle Parti

1. Le Parti concordano di collaborare al fine di:
 - organizzare iniziative di promozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza ed attuare le Raccomandazioni rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, favorendo l'ascolto e la partecipazione dei minorenni;
 - promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione volte a valorizzare e incrementare il sistema della tutela volontaria, l'accoglienza in famiglia e l'affido familiare anche attraverso l'organizzazione di workshop, laboratori, iniziative ed eventi pubblici multidisciplinari volti a narrare la tematica dei/le MSNA, con il coinvolgimento di tutori/affidatari e minorenni tutelati/affidati per promuovere un senso di responsabilità sociale e pensiero critico;
 - promuovere azioni di supporto che coinvolgono la società civile, volte al rafforzamento delle diverse possibili forme di accoglienza dei/le MSNA presenti sul territorio, tra cui l'accoglienza in famiglia, le coabitazioni solidali e i programmi di tutela sociale (*mentorship*), nonché forme di integrazione sociale e socioculturale dei neomaggiorenni cittadini di Paesi terzi in prosieguo amministrativo (art. 13, L. 47 del 2017), processi di inclusione sociale e autonomia attraverso la costruzione di relazioni significative e azioni di accompagnamento;
 - promuovere iniziative volte a prevenire e rispondere alla violenza di genere, favorendo l'accesso ai servizi presenti sul territorio e promuovendo campagne di formazione e sensibilizzazione sui temi connessi a stereotipi e discriminazioni di genere;
 - favorire attività per il benessere dei minorenni stranieri non accompagnati con particolare attenzione alla salute mentale e al benessere psicosociale, specialmente nei casi più a rischio di marginalità sociale, violenza, sfruttamento e abuso;
 - favorire azioni rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, con tutti gli attori coinvolti nel processo formativo-educativo della persona di minore età, aventi in particolare ad oggetto il diritto all'ascolto e alla partecipazione come sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - sviluppare iniziative culturali, di formazione e qualificazione di soggetti a diverso titolo impegnati professionalmente in attività con minorenni;
 - promuovere azioni sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - supportare il Garante regionale dei diritti della persona nella formazione iniziale degli aspiranti tutori volontari, per valorizzare le nuove manifestazioni di disponibilità e alimentare l'elenco del Tribunale per i minorenni di Trieste;
 - strutturare momenti formativi di aggiornamento (formazione continua), anche in supporto e affiancamento ai corsi di aggiornamento promossi direttamente dal Garante regionale dei diritti della persona, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e degli enti di Terzo Settore con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minorenni, sui temi del sistema di protezione minori di età, tutela volontaria, accoglienza in famiglia e affido dei/le MSNA rivolta a tutori volontari, affidatari, professionisti dei servizi socio-assistenziali territoriali e operatori delle comunità di accoglienza MSNA per dotarli, in maniera univoca, degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al

- migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minorenni, migranti soli affinché si possa rispondere nel modo più tempestivo ed efficace ai bisogni di questo gruppo altamente vulnerabile;
- accompagnare i tutori volontari/affidatari nell'esercizio quotidiano del loro mandato per accrescere le loro competenze di ascolto e tutela, promuovendo un modello sostenibile di supporto tra pari, sulla base delle esigenze rappresentate dai beneficiari;
 - promuovere e valorizzare la partecipazione di minorenni migranti soli nei processi decisionali che li riguardano, anche attraverso metodologie innovative e la diffusione di informazioni in una modalità che sia a loro comprensibile e rispettosa delle differenze di età, genere e riferimenti culturali;
 - garantire il monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria, accoglienza in famiglia e affido sul territorio, la documentazione e il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti sui temi, anche al fine di individuare criticità ed elaborare possibili azioni correttive negli ambiti di propria competenza;
 - promuovere l'attivazione di borse di ricerca, tirocini curriculari presso gli uffici del Tribunale per i Minorenni, per dare la possibilità a studenti e specializzandi di intrecciare attività di studio e ricerca con l'azione sul territorio.

Art. 3 **Comitato paritetico**

1. Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo è costituito un Comitato paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle parti del presente Protocollo.
2. Il Comitato paritetico cura in particolare:
 - la promozione e l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 2 del presente Protocollo. In particolare, relativamente alle attività formative, l'associazione dei tutori volontari trasmetterà al Comitato paritetico, con cadenza trimestrale, i bisogni formativi per la conseguente elaborazione delle attività formative *in itinere*;
 - il monitoraggio, la valutazione e gli opportuni adeguamenti delle attività previste dal presente Protocollo per il miglioramento dei risultati.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente per la programmazione delle azioni previste dal presente Protocollo con il possibile coinvolgimento di soggetti istituzionali locali e delle realtà del Terzo Settore con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minorenni, per aggiornarli nel merito delle azioni realizzate e pianificate e coinvolgerli nell'ottica di un costante raccordo e dialogo con il territorio.
4. Ogni parte del presente Protocollo può procedere alla convocazione, inviando, via e-mail ordinaria, la proposta di data e ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa per consentire a tutte le parti la pianificazione, salvo casi eccezionali ed urgenti. I resoconti sommari delle sedute sono trasmessi ai componenti del comitato e ai soggetti terzi eventualmente inviati alle rispettive sedute.
5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti di diritto, l'approvazione, a inizio anno, di un documento programmatico annuale, con l'indicazione delle priorità e tematiche d'intervento e delibera, a maggioranza semplice, su ogni proposta avanzata da ognuna delle parti e/o soggetti terzi presenti in merito alle attività/azioni del presente Protocollo.
6. Ogni parte è libera di partecipare alle azioni proposte secondo i suoi interessi, vincoli e possibilità, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
7. Per la partecipazione ai lavori del Comitato paritetico non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Art. 4 **Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività**

1. Tutte le informazioni, i dati ed i risultati emergenti dalla realizzazione di azioni congiunte sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi previo consenso scritto di tutte le Parti.
2. Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni delle parti coinvolte, eccetto casi di impedimenti istituzionali connessi a periodi di *par conditio* di cui le Parti interessate si assumono l'onere di comunicare al Comitato paritetico.
3. La presente autorizzazione è limitata all'attuazione del presente protocollo.

Art. 5

Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale e non comporta oneri per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà costi e spese derivanti dalla collaborazione in conformità con le politiche e le procedure della Parte interessata.
2. Le Parti concordano nell'assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 6

Clausola di limitazione di responsabilità

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.
2. È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Art. 7

Sottoscrizione successiva del Protocollo

1. L'adesione successiva all'entrata in vigore del Protocollo, da parte di soggetti interessati all'attuazione dello stesso diversi dagli originari sottoscrittori, dovrà essere approvata da tutti le Parti originarie e avrà durata per il periodo residuale di vigenza dello stesso.

Art. 8

Recesso

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a tutte le Parti tramite Posta Elettronica Certificata.
2. In caso di esercizio del diritto di recesso è fatto salvo tutto ciò che si è ottenuto in termini di risultati per la ricerca, la cui titolarità seguirà le regole contenute nel presente Protocollo. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 9

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata annuale dalla sua sottoscrizione.
2. Le Parti potranno prorogare il termine del Protocollo per un'ulteriore annualità mediante scambio di intenti da inviarsi tramite Posta Elettronica Certificata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 10

Definizione delle Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione al presente atto.
2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

3. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 11

Riservatezza - Trattamento dei dati

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie espressamente indicate come aventi carattere riservato che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle

informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.

2. Tutti i dati personali e le informazioni espressamente indicate come aventi carattere riservato di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
4. L'UNICEF ECARO si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle sue politiche interne relative al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati dei minorenni o ai dati sensibili, consultabile al seguente link <https://www.unicef.org/supply/documents/unicef-policy-personal-data-protection>.
5. In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Trieste e Udine hanno adottato, rispettivamente con D.R. 870 del 4 marzo 2019 e con D.R. n. 182 del 13.03.2023, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al presente Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
8. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali per il **Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia**, supportato dal **Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale**, è il dott. Stefano Patriarca designato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 110 del 18/06/2024, con sede in Piazza Guglielmo Oberdan n. 6, 34133 Trieste. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd.consiglio@regione.fvg.it.
10. Il titolare del trattamento dei dati personali per il **Tribunale per i Minorenni di Trieste** è il Presidente pro-tempore dott.ssa Silvia Balbi con sede in Trieste, Palazzo di Giustizia, Foro Ulpiano n. 1.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali per la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia** è la Soprintendente arch. Valentina Minosi e può essere contattata al seguente indirizzo: sabap-fvg@cultura.gov.it.
12. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'**Associazione Tutori Volontari FVG ODV** è la stessa Associazione nella figura del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Casimiro Donadoni n.6, 34141 Trieste.

13. Il titolare del trattamento dei dati personali per **UNICEF ECARO** è Nicola Dell’Arciprete, con sede in via Palestro n. 68 Roma. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: ndellarciprete@unicef.org.
14. Il titolare del trattamento dei dati personali per **il Comitato Italiano per l’UNICEF-Fondazione ETS** è la dott.ssa Allegra Bonomo. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@unicef.it.
15. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per **l’Università degli Studi di Trieste** è il Rettore, con sede in Piazzale Europa 1, Trieste. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Trieste. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@units.it.
16. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per **l’Università degli Studi di Udine** è il Rettore, con sede legale in Via Palladio 8, Udine. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Udine. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@uniud.it.

Art. 12

Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti relative al presente Protocollo dovranno essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica semplice/certificata, sulla base delle diverse tipologie di comunicazione come indicato negli articoli sopra, di seguito elencati:
 - per il **Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli-Venezia Giulia**: garantefvg@regione.fvg.it e garantefvg@certregione.fvg.it;
 - per il **Tribunale per i Minorenni di Trieste**: tribmin.trieste@giustizia.it e prot.tribmin.trieste@giustiziacert.it;
 - per la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia**: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it;
 - per **l’Associazione Tutori Volontari FVG**: info@tutorivolontarifvg.it e associazionetutorivolontarifvg.odv@pec.csvfg.it;
 - per **l’UNICEF ECARO**: mbenini@unicef.org, ndellarciprete@unicef.org e unicef@pec.it;
 - per il **Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS**: e.grifantini@unicef.it e comitatoitalianounicef@pec.it;
 - per **l’Università degli Studi di Trieste**: raltin@units.it e ateneo@pec.units.it;
 - per **l’Università degli Studi di Udine**: christina.conti@uniud.it e amce@postacert.uniud.it.

Art. 14

Firma del Protocollo d’Intesa

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata con firma digitale delle Parti in conformità alla normativa vigente.
2. Il presente Protocollo non potrà essere modificato o integrato senza il consenso di tutte le Parti contraenti, risultante da atto scritto e dalle stesse sottoscritto.

Art. 15

Registrazione e spese

1. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Protocollo, firmato digitalmente, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

Letto confermato e sottoscritto